

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCA DI IMOLA SPA
A TASSO VARIABILE 179* EMISSIONE 28/9/2006-2009 - CODICE ISIN : IT0004117260

Art. 1 Importo e titoli - Il prestito obbligazionario "Banca di Imola S.p.A. – 28/9/2006-2009 a tasso variabile - 179° emissione", non convertibile, emesso in base all'art. 12 e all'art. 129 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, è di un importo massimo di Euro 25.000.000, ed è costituito da un massimo di n. 25.000 obbligazioni, del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna non frazionabile, tali titoli obbligazionari sono accentrati alla Monte Titoli S.p.a. in regime di dematerializzazione.

Art. 2 Prezzo di emissione - Le obbligazioni sono emesse 100/100, cioè al prezzo di Euro 1.000 per ogni obbligazione di Euro 1.000 di valore nominale.

Art. 3 Durata - La durata del prestito è fissata in 36 mesi e sarà integralmente rimborsato il giorno 28/9/2009.

Art. 4 Godimento - Il prestito ha godimento dal giorno 28/9/2006 ed è emesso in serie aperta fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 25.000.000; la sottoscrizione verrà chiusa il 01/04/2007.

Art. 5 Interessi - Gli interessi saranno pagabili in rate semestrali posticipate il giorno 28/9 e il giorno 28/3 di ogni anno. La prima cedola semestrale verrà pagata il giorno 28/3/2007 al tasso del 3,28% annuo lordo. Le cedole successive saranno indicizzate al tasso Euribor 6 mesi, in base all'ultima rilevazione puntuale per valuta due giorni lavorativi precedente l'inizio del godimento di ciascuna cedola. Tali interessi saranno determinati utilizzando tale valore diminuito di 0.30 punti e arrotondato per difetto ai 10 centesimi inferiori, secondo la seguente formula:

$$T = (\text{«INDICE»} - 0.30) * P$$

dove **T** è il tasso di periodo lordo, **«INDICE»** è il valore dell'ultima rilevazione puntuale per valuta due giorni lavorativi precedente l'inizio del godimento di ciascuna cedola e **P** il numero di giorni effettivi trascorsi nel semestre di maturazione degli interessi/giorni effettivi. Qualora il pagamento degli interessi cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Gli interessi sono calcolati sulla base della convenzione "giorni effettivi/giorni effettivi".

Art. 6 Rimborso - Il rimborso verrà effettuato alla pari e in unica soluzione, senza alcuna deduzione per spese, il giorno 28/9/2009. Qualora il pagamento del capitale cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere il giorno 28/9/2009.

Art. 7 Luogo di pagamento - Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avrà luogo presso gli sportelli della Banca e presso gli altri intermediari autorizzati.

Art. 8 Termini di prescrizione e decadenza - I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

Art. 9 Garanzie - Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Il rimborso del presente titolo non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 10 Regime fiscale - Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei termini previsti dal D.lgs 1/4/96, n.239, così come modificato dal D.lgs 21/11/97 n.461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni saranno applicabili le disposizioni di cui al citato D.lgs 461/97. Per eventuali successive variazioni si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di Legge pro-tempore in vigore.

Art. 11 Foro Competente - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni e qualsiasi controversia da esso derivante o da esso connessa si applica la giurisdizione italiana.

Art. 12 Comunicazioni - Tutte le comunicazioni dell'Emittente Banca di Imola S.p.A. agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso affisso nei locali della Banca.

Art. 13 Varie - Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito.

Data lì

(il/i Sottoscrittore/i)